

Il Tar respinge l'appello di AirBnb

Autore: Redazione

Il Tar lo conferma: **la tassa sugli affitti brevi** e sulle locazioni turistiche è **legittima** e il ricorso di Airbnb è privo di fondamento. Resta valida, quindi, la **ritenuta del 21%** che gli intermediari e i portali internet devono effettuare al momento del pagamento e versare direttamente al Fisco. Una novità che potrebbe cambiare radicalmente il rapporto tra gli utenti e le agenzie di mediazione, e in particolare l'utilizzo dei **portali Booking e AirBnb**, di gran lunga i più popolari anche in Italia per gli affitti durante le vacanze.

Il Tar respinge l'appello di AirBnb

Non è andato a buon fine, dunque, **il ricorso di AirBnb**, la multinazionale californiana che ha un giro di affari particolarmente ampio in Italia e che più di tutte si era opposta alla nuova normativa. Con l'ordinanza n. 5442/2017, il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto le tesi della società e ha stabilito che la stessa **dovrà adeguarsi al pagamento diretto della ritenuta del 21%** come già hanno fatto tutti (o quasi) gli altri intermediari fisici e online.

Una pronuncia particolarmente importante, perché se le motivazioni di AirBnb fossero state accolte di fatto **tutto si sarebbe bloccato di nuovo**. La tassa sugli affitti brevi era stata infatti introdotta dalla "manovrina" correttiva di primavera (DL n. 50/2017), con prima scadenza per i versamenti fissata al 17 luglio scorso. Da allora, però, solo ritardi e rinvii: i problemi organizzativi del governo e le numerose proteste da parte degli operatori del settore hanno rinviato il primo pagamento al 16 ottobre. Dunque solo pochi giorni fa. E adesso il Tar dà **il via libera per poter continuare con i versamenti**.

La tassa AirBnb non è discriminatoria

Nell'ordinanza del Tar, si legge innanzitutto che la **tassa sulle locazioni brevi** non ha un effetto distorsivo sul mercato, e che la perdita di clienti a favore di altre società che decidono di non intervenire tra cliente e proprietario è "meramente eventuale" e non certa. Inoltre, gli oneri di riconversione e riorganizzazione imprenditoriale alla luce dei nuovi obblighi normativi non sono stati adeguatamente qualificati da AirBnb e in ogni caso **non sono tali da mettere in pericolo la competitività dell'azienda**.

Ancora più importante, la nuova ritenuta sugli affitti brevi svolge un ruolo importante di **lotta all'evasione fiscale** e recupero delle tasse. Di fronte a questo interesse pubblico, l'interesse privato della multinazionale passa in secondo piano. Nondimeno, il Tar "consiglia" all'Agenzia delle Entrate di chiudere un occhio riguardo i mancati versamenti del 16 ottobre, visto che AirBnb stava effettivamente aspettando il giudizio del Tribunale.

Tassa AirBnb, cosa cambia?

Ma **come funziona**, nella pratica, la tassa AirBnb?

Gli intermediari immobiliari devono versare al Fisco **la ritenuta del 21% sul canone di affitto lordo** che -teoricamente- hanno trattenuto su tutti gli importi pagati dall'11 settembre. La prima cedolare secca sugli affitti brevi, come visto, era dovuta il 16 ottobre; da questo momento, secondo la legge, **le ritenute** saranno da versare ogni volta **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello in cui sono state effettuate.

Inoltre, gli intermediari sono tenuti a trasmettere alle Entrate **i dati relativi ai contratti**: nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto e importo lordo corrisposto. La comunicazione dei dati va effettuata **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello di conclusione del contratto.

<https://www.diritto.it/tar-respinge-lappello-airbnb/>